

D.C.C. n. 47/2001



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza
Codice fiscale 00192560241

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI O ORDINANZE COMUNALI.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge. In particolare, il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.

2. Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni,

Art. 2

Importo delle sanzioni

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni:

1. mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da L. 100.000 (euro 51,64) a L. 1.000.000 (Euro 516,45);

2. mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale: da L. 1.000.000 (Euro 516,45) a L. 10.000.000 (Euro 5164,45);

3. svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 2.000.000 (Euro 1032,91);

4. violazione di ordinanze disposte dai Responsabili dei servizi: da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 2.000.000 (Euro 1032,91);

5. violazione di ordinanze contingibili e urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge: da L. 1.000.000 (Euro 516,45) a L. 10.000.000 (Euro 5164,56);

6. violazione al regolamento comunale di polizia urbana: da L. 50.000 (Euro 25,82) a L. 500.000 (Euro 258,22);

7. in tutti gli altri casi: da L. 100.000 (Euro 51,64) a L. 1.000.000 (Euro 516,45).





COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza
Codice fiscale 00192560241

Art. 3 Obbligo di rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco.

Art. 4 Norme finali

1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenuti in altri regolamenti o atti comunali.

